

**Art.12 D.L. 132 del 12.9.2014 conv.con legge 10.11.2014 n.162**

**“separazione consensuale - richiesta congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili di matrimonio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio – innanzi all'ufficiale di Stato civile**

i coniugi possono concludere, anche con l'assistenza di un avvocato, innanzi all'ufficiale di stato civile, del Comune di residenza di uno degli sposi oppure Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio:

- UN ACCORDO DI SEPARAZIONE PERSONALE
- SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
- MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO

Le disposizioni di cui all'art. 12 **non trovano applicazione** in presenza di:

figli minori (*figli comuni dei coniugi richiedenti*).

figli maggiorenni incapaci

figli portatori di handicap grave (art.3 comma 3 L.5.2.1992 n.104)

figli economicamente non autosufficienti

E' espressamente previsto dal comma 3° della Legge il **divieto** di inserire nell'accordo:

- patti di trasferimento patrimoniale;
- previsione della corresponsione *in unica soluzione* dell'assegno periodico di divorzio (cd. liquidazione una tantum), in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare).

NON RIENTRA NEL DIVIETO della norma la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (es. assegno di mantenimento o divorzile). L'Ufficiale di Stato Civile non potrà entrare nel merito di tale somma né valutare la congruità della stessa, ma si limiterà a recepire quanto concordato consensualmente dalla parti.

Gli sposi all'atto della richiesta di cui all'art.12 sopra citato devono produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 DPR 28.12.2000 n.445) col seguente contenuto:

- non essere parti in giudizio pendente, concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi;
- (se si richiede lo scioglimento o la cessazione effetti civ.matrimonio) occorre indicare la data di separazione che è quella in cui i coniugi sono comparsi per la prima volta dinanzi al Pres.del tribunale, desumibile dal verbale di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice (dal 26.5.2015 entrata in vigore della Legge 11.5.2015 n.55 “divorzio breve”devono essere trascorsi 6 mesi per separazione consensuale e 12 mesi per giudiziale);
- di non essere genitore di figli minori;
- di non essere genitore di figli maggiorenni incapaci;
- di non essere genitore di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104;
- di non essere genitore di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- di non concordare tra di loro alcun patto di trasferimento patrimoniale;

L'ufficiale di stato civile, dopo acquisizione dei documenti necessari ad istruire l'istruttoria, invita le parti a comparire nella data concordata, al fine di ricevere la dichiarazione di accordo, che viene immediatamente redatta e sottoscritta congiuntamente dagli interessati.

Successivamente l'ufficiale dello stato civile invita i dichiaranti a comparire di fronte a sé (**non prima di 30 giorni**) per la CONFERMA dell'accordo (ai fini degli adempimenti successivi). La mancata comparizione equivale a mancata conferma d'accordo

Al momento della conclusione dell'accordo i dichiaranti devono versare un diritto fisso di € 16.00 (art. 11-bis Tab.B Legge 8.6.1962 n.604)